



r_emi.ro.Giunta - Prot. 16/01/2023.0028912.E



Radioclub Antenna Amica

Aderente a: Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen's Band

Servizio Emergenza Radio

Unità Ausiliaria Volontaria di Protezione Civile

Via De Gasperi n°12 42045 Luzzara (RE) P.O. BOX 21

Tel e fax 0522223036 e-mail: antenna.amicaluzzara@libero.it



L'assemblea dei soci (n° 12 soci presenti) ha deliberato con alzata di mano all'unanimità il nuovo Statuto modificato (favorevoli: n°12, contrari: n°0, astenuti: n°0). Nessuna obiezione in merito alla lettura del nuovo Statuto. Da depositare a Ufficio Entrate per verbalizzare il documento.

Null'altro essendovi a deliberare il presidente ringrazia gli intervenuti e scioglie l'assemblea alle ore 22.40 previa lettura, accettazione ed approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti

LUZZARA 24.11 2022

Il Segretario Verbalizzante
Barbleri Federica

Barbleri Federica

Il Presidente
Parizza Davide

Parizza Davide



AGENZIA DELLE ENTRATE		
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA		
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA		
REG. IL	13 GEN. 2023	SERIE 3
N. 175	CON € ESENTE	
Il DIRETTORE DELL'U.T.		

(*) firma su delega della Direzione Provinciale
Dott. Nicola Parziale

Nicola Parziale



STATUTO

Dell'Associazione “ Radioclub Antenna Amica-ODV”

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita un'Associazione, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore, apolitica, apartitica, aconfessionale, senza fini di lucro, con sede in Luzzara (RE), in via De Gasperi N°12, denominata “Radioclub Antenna Amica-ODV”. L'Associazione potrà aderire, previa approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, a qualsiasi Ente, Associazione od attività atta a perseguire gli scopi statuari della stessa.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.2

Scopi e finalità

- 1) L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana e attraverso i propri associati, si prefigge i seguenti scopi:

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

a) Riunire tutti coloro che hanno interesse per le problematiche relative alla Protezione Civile, portando, in qualunque situazione sia necessario, un aiuto al prossimo, sfruttando al massimo le possibilità dei propri apparati, per contribuire alle operazioni di soccorso affiancandosi od essendo di sostegno ad Enti od Associazioni che ne abbiano bisogno, sotto il pieno controllo delle Pubbliche Autorità.

b) Coordinare, agevolare e promuovere l'attività di quanti si propongono l'uso e lo studio di ricetrasmissioni e radiodiffusioni circolari, nello spirito dell'art. 21 della Costituzione Italiana, a consentire ad ogni cittadino di essere soggetto di informazione, affermando la radio come mezzo naturale di espressione di ogni uomo libero.



2) In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di operare nei seguenti settori:

- a) Protezione Civile (terremoti, alluvioni, calamità, ecc...)
- b) Soccorso Alpino e Speleologico
- c) Incendio (prevalentemente boschivo)
- d) Smarrimento di Persone e Pubblica Assistenza
- e) Richieste di sangue
- f) Incidente e Soccorso stradale
- g) Protezione della natura (Foreste, inquinamento, ambiente, ecc....)
- h) Emergenza marina
- i) Radioassistenza a gare sportive e manifestazioni culturali

3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti, e tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci.



4) In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Art.3

Risorse Economiche

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote e contributi degli associati;
 - b) Eredità, donazione e legati;
 - c) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- 
- e) Entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- i) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- 2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine



di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Gennaio.

- 3) Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.
- 4) I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art.4

Membri dell'Associazione

- 1) Il numero degli aderenti è illimitato, sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art.5

Criteri di Ammissione ed esclusione dei soci

- 1) L'ammissione a socio deliberata dal Consiglio Direttivo è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

- 2) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel registro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
- 3) In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.
- 4) Sull'eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea dei soci.
- 5) La qualità di socio si perde:
 - a) Per recesso
 - b) Per mancato versamento della quota associativa (dopo 15 giorni)
 - c) Per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
 - d) Per persistenti violazioni degli obblighi statutari
 - e) Per morte

6) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo previa segnalazione del Collegio dei Probi Viri. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati, per iscritto, al socio, gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso. Il socio, decaduto od escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, e deve rendere all'Associazione tutti i materiali, emblemi o quanto altro fosse inerente all'attività svolta, ricevuto dall'Associazione stessa.

Art.6

Doveri e diritti degli associati

1) I soci sono obbligati

- a) Ad osservare il presente statuto, regolamenti interni e le deliberazioni, legalmente adottate, dagli organi associativi.
- b) A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione.
- c) A versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

- 
- d) Ad aiutare l'associazione in tutte le sue funzioni vitali

2) I soci hanno diritto:

- a) A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.
- b) A partecipare all'Assemblea con diritto di voto. In caso in cui il soggetto sia minore di età il diritto di voto sarà espresso dagli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso
- c) Ad accedere alle cariche associative a partire dall'anno sociale successivo all'iscrizione.
- d) Formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) Essere informati sull'attività associativa;
- f) Prendere visione dei bilanci e dei libri sociali, previa richiesta scritta e motivata da formularsi al Consiglio direttivo e da evadersi entro il termine di trenta giorni;

Art.7

Organi dell'Associazione

1) Sono organi dell'Associazione:

- 
- a) L'Assemblea dei soci
b) Il Presidente
c) Il Consiglio direttivo
d) Il Collegio dei Probi Viri

Art.8

L'Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta di tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria. Non sono ammesse deleghe, pertanto i soci che non abbiano possibilità di intervenire all'Assemblea, potranno trasmettere la propria decisione a mezzo comunicazione scritta, in busta chiusa al Presidente, che durante l'Assemblea, al momento della votazione, aprirà detta busta e renderà noto ai presenti il contenuto.
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione:
- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto



non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogniquale volta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino la necessità.

4) L'Assemblea ordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza, dal Vice-presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai



presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto anche per il tramite di ausili telematici da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

6) L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci. La seconda convocazione, avverrà dopo almeno 24 ore e l'Assemblea sarà valida con qualunque numero di soci presenti a distanza di almeno 30 minuti dall'orario di convocazione. Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti ad esclusione di:

a) Modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto, per la cui approvazione sono necessarie la presenza di almeno 3 / 4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- 
- b) Scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere approvata con il voto favorevole di almeno 3 / 4 (tre quarti) degli Associati.

Nelle deliberazioni dell'approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità degli Amministratori, gli interessati non hanno diritto al voto.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9 nominati dall'Assemblea dei soci. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.

2) Nel caso in cui per dimissioni o per altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo deve provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo dei non eletti che rimane in carica fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo. Nel caso decada



la metà del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere a rieleggere un nuovo Consiglio Direttivo.

3) Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed i consiglieri.

4) Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) Curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea
- b) Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo
- c) Deliberare sulle domande di nuove adesioni
- d) Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

- e) Attuare gli scopi associativi che non siano per legge o dal presente statuto riservati all'Assemblea

5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente, in caso di assenza di entrambi si deve provvedere ad una nuova convocazione della riunione del Consiglio Direttivo



- 6) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola una volta al mese o ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 2 / 3 dei componenti il Consiglio Direttivo ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza del Presidente, o in caso di sua assenza dal Vice – Presidente, di almeno i 2 / 3 dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 7) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, vengono redatti a cura del Segretario d'Assemblea, sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, gli atti vengono conservati per un periodo di almeno 5 anni.
- 8) Al Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vice – Presidente compete il coordinamento operativo dell'Associazione durante le operazioni di Protezione Civile.

Art. 10

Il Presidente

- 1) Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, in caso di sua assenza o impedimento la sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.



3) Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo poi ratifica allo stesso dei provvedimenti presi, nell'adunanza successiva.

4) Le dimissioni del Presidente sono personali. La revoca per gravi motivi può essere richiesta da almeno i 2/3 del Consiglio Direttivo o da almeno i

2/3 dei membri dell'Assemblea. La ratifica di quanto è comunque a carico dell'Assemblea che deve deliberare con maggioranza assoluta.

Art. 11

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice e resta in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Non possono essere eletti nel Collegio dei Probiviri i componenti del

Consiglio Direttivo E' di competenza del Collegio dei Probiviri, oltre alle decisioni sulla esclusione dei soci, la risoluzione di tutte le controversie o contestazioni sull'applicazione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali o concernenti comunque il rapporto sociale. In ogni caso il Collegio dei Probiviri si pronuncia solo sulle questioni per le quali sia stato richiesto il suo intervento.



Art. 12 Libri

sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) Il libro degli associati;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i bilanci e i libri sociali previa richiesta scritta e motivata da presentare al Consiglio direttivo che provvederà ad evadere la richiesta entro il termine di trenta giorni.

Art. 13

Gratuità delle Cariche Associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui all'art. 2.

Art. 14

Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale



Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 15

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.